

COMUNE DI CREMA

VERIFICA PERIODICA
SITUAZIONE GESTIONALE
SERVIZI PUBBLICI LOCALI
DI RILEVANZA ECONOMICA

RELAZIONE EX ART. 30 D.LGS. n. 201/2022

RICOGNIZIONE

1 PREMESSA SUI SERVIZI PUBBLICI LOCALI

Il decreto legislativo 23 dicembre 2022, n. 201 ha riordinato la disciplina dei servizi pubblici locali di interesse economico generale.

La nuova disciplina introdotta dal decreto interviene in modo organico e puntuale in tema di istituzione, organizzazione e modalità di gestione dei servizi pubblici locali a rilevanza economica, a rete e non, perseguendo adeguati livelli di responsabilità decisionale ed assicurando, al contempo, idonee forme di consultazione pubblica e di trasparenza nei processi valutativi e negli esiti gestionali dei servizi.

Le finalità ultime della riforma involgono tanto il principio di concorrenza, rispetto al mercato, quanto quello di sussidiarietà orizzontale, rispetto al rapporto con la società civile.

Infatti, l'esercizio del potere pubblico in materia, in ordine all'istituzione ed alla modalità di gestione dei servizi pubblici, deve "garantire l'omogeneità dello sviluppo e la coesione sociale" e, al contempo, assicurare l'adeguatezza dei servizi in termini di "accessibilità fisica ed economica, continuità, non discriminazione, qualità e sicurezza".

1.1 Definizioni

Nell'ambito dei servizi pubblici, tradizionalmente, opera la distinzione tra quelli finali, strumentali e locali:

- a) **servizi finali** sono quelli pubblici in senso stretto atteso che mirano a soddisfare, in via primaria e diretta, le esigenze sociali manifestate da una data collettività. Esempi di servizi pubblici finali o in senso proprio sono quelli che riguardano la gestione di: asili, assistenza diversamente abili, assistenza domiciliare, assistenza minori, biblioteca, musei, servizi sociali in genere, teatro, ecc;
- b) **servizi strumentali**, non realizzano in via immediata un bisogno sociale ma si limitano a fornire ad un settore dell'Amministrazione un dato servizio che, solo in via mediata, è funzionale alla realizzazione dell'utilità collettiva. Esempi, invece, di servizi strumentali sono: manutenzione edifici, manutenzione verde, manutenzione strade, servizi ausiliari e di supporto, riscossione entrate ecc.;
- c) per **servizi pubblici locali** s'intende qualsiasi attività che preveda la produzione di beni e servizi rivolti a realizzare fini sociali e a promuovere lo sviluppo economico e civile delle Comunità locali.

I servizi pubblici locali a loro volta si distinguono in servizi:

- a) **servizi pubblici locali di rilevanza economica:** sono definiti all'art. 2 come *“i servizi di interesse economico generale erogati o suscettibili di essere erogati dietro corrispettivo economico su un mercato, che non sarebbero svolti senza un intervento pubblico o sarebbero svolti a condizioni differenti in termini di accessibilità fisica ed economica, continuità, non discriminazione, qualità e sicurezza, che sono previsti dalla legge o che gli enti locali, nell'ambito delle proprie competenze, ritengono necessari per assicurare la soddisfazione dei bisogni delle comunità locali, così da garantire l'omogeneità dello sviluppo e la coesione sociale”*; Ai fini della qualificazione di un servizio pubblico locale sotto il profilo della rilevanza economica, non importa la valutazione fornita dalla pubblica amministrazione, ma occorre verificare in concreto se l'attività da espletare presenti o meno il connotato della “redditività”, anche solo in via potenziale. (Consiglio di Stato, sezione V, 27 agosto 2009, n. 5097);
- b) **servizi pubblici locali privi di rilevanza economica:** sono, invece, quelli realizzati *senza scopo di lucro* (es. i servizi sociali, culturali e del tempo libero), che vengono resi, cioè, con costi a totale o parziale carico dell'ente locale.
- c) **servizi a rete:** sono definiti a rete *“i servizi di interesse economico generale di livello locale che sono suscettibili di essere organizzati tramite reti strutturali o collegamenti funzionali necessari tra le sedi di produzione o di svolgimento della prestazione oggetto di servizio, sottoposti a regolazione ad opera di un'autorità indipendente”*. Esempi di servizi a rete sono: servizio idrico, servizio gas, servizio energia elettrica, trasporto pubblico locale.

1.2 L'istituzione e le forme di gestione

I servizi pubblici locali possono essere istituiti dalla legge, ma anche deliberati dall'Ente locale da parte del Consiglio comunale nell'esercizio delle prerogative di cui all'art. 42 del D.Lgs. n. 267/2000, tra cui quella di delibera in tema di “organizzazione dei pubblici servizi, costituzione di istituzioni e aziende speciali, concessione dei pubblici servizi, partecipazione dell'ente locale a società di capitali, affidamento di attività o servizi mediante convenzione” (art. 42 lett. e).

L'art. 10, c. 1, del decreto in parola stabilisce che “Gli enti locali e gli altri enti competenti assicurano la prestazione dei servizi di interesse economico generale di livello locale ad essi attribuiti dalla legge”.

La legge, quindi, può costituire una situazione giuridica definibile di “privativa” allorché una determinata attività o servizio possano, o debbano a seconda dei casi, essere esercitati esclusivamente dal soggetto che ne detiene il diritto; ne deriva l'obbligatorio espletamento da parte dei Comuni, i quali lo esercitano con diritto di privativa, nelle forme di cui all'art. 112 e segg. del D.Lgs. 267/2000 oltre che nel rispetto della normativa speciale nazionale (D.Lgs. 3

aprile 2006, n. 152) e regionale (es. Legge Regione Lombardia 12 dicembre 2003, n. 26). Come chiarito dalla giurisprudenza (a contrariis TAR Sardegna, sezione I, sentenza 4 maggio 2018, n. 405), l'assenza di un regime di privativa comporta l'obbligo dell'amministrazione competente di acquisire il servizio con idonea motivazione.

L'art. 12 del D.Lgs. 201/2022 prevede, inoltre, che, qualora risulti necessaria l'istituzione di un servizio pubblico per garantire le esigenze delle comunità locali, l'ente locale deve verificare se la prestazione del servizio possa essere assicurata attraverso l'imposizione di obblighi di servizio pubblico a carico di uno o più operatori, senza restrizioni del numero di soggetti abilitati a operare sul mercato. Di tale verifica deve esserne dato adeguatamente conto nella deliberazione consiliare di istituzione del servizio, nella quale sono altresì indicate eventuali compensazioni economiche.

A sua volta, l'articolo 14 del decreto 201/22 individua espressamente le diverse forme di gestione del servizio pubblico, tra cui l'ente competente può scegliere, qualora ritenga che le gestioni in concorrenza nel mercato non siano sufficienti e idonee e che il perseguimento dell'interesse pubblico debba essere assicurato affidando il servizio pubblico a un singolo operatore o a un numero limitato di operatori.

Il citato art. 14 del D.Lgs. n. 201/2022 attiene alla scelta tra le forme di gestione del servizio pubblico locale e non alle modalità di istituzione del servizio pubblico locale diverso da quelli già previsti dalla legge, che è disciplinato dall'art. 10 c. 3 del medesimo decreto.

Le due norme (artt. 10 e 14), dunque, hanno oggetti diversi in quanto la scelta dell'estensione della privativa comunale richiede una motivazione che abbia per oggetto la necessità o l'opportunità di sostituire il servizio offerto sul mercato con quello degli enti locali assuntori, mentre la motivazione richiesta dall'art. 14 del D.Lgs. n. 201/2022 attiene alla scelta tra un singolo operatore od un numero limitato di operatori (TAR Lombardia, Milano, sentenza n. 2334/2023).

1.3 Le modalità di gestione

Le modalità di gestione previste sono:

- a) **affidamento a terzi**, secondo la disciplina in materia di contratti pubblici (d.lgs. 50/2016, ora d.lgs. n. 36/2023), ossia attraverso i contratti di appalto o di concessione;
- b) **affidamento a società mista pubblico-privata**, come disciplinata dal decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 175, il cui socio privato deve essere individuato secondo la procedura di cui all'articolo 17 del medesimo decreto;
- c) **affidamento a società in house**, nei limiti e secondo le modalità di cui alla disciplina in materia di contratti pubblici e di cui al D.lgs. n.175/ 2016;

- d) **gestione in economia mediante assunzione diretta** del servizio da parte dell'apparato amministrativo e delle ordinarie strutture dell'ente affidante o mediante azienda speciale quale ente strumentale dell'ente locale dotato di personalità giuridica, di autonomia imprenditoriale e di proprio statuto (art. 114, c. 1 del D.Lgs. 267/00), limitatamente ai servizi diversi da quelli a rete.

La scelta della modalità di gestione del servizio, di competenza del Consiglio comunale ai sensi dell'art. 42 lett. e) del TUEL, deve essere oggetto di apposita deliberazione, accompagnata da una relazione nella quale si deve dare atto delle specifiche valutazioni che l'organo deliberante ha effettuato sulla base dell'istruttoria tecnica degli uffici.

In particolare, nella relazione istruttoria, in ordine al modello gestionale prescelto, si deve tener conto:

- delle caratteristiche tecniche ed economiche del servizio da prestare, inclusi i profili relativi alla qualità del servizio e agli investimenti infrastrutturali;
- della situazione delle finanze pubbliche e dei costi per l'ente locale e per gli utenti;
- dei risultati prevedibilmente attesi in relazione alle diverse alternative, anche con riferimento a esperienze paragonabili;
- dei risultati della eventuale gestione precedente del medesimo servizio sotto il profilo degli effetti sulla finanza pubblica, della qualità del servizio offerto, dei costi per l'ente locale e per gli utenti e degli investimenti effettuati;
- dei dati e delle informazioni che emergono dalle verifiche periodiche a cura degli enti locali sulla situazione gestionale.

In particolare, nel caso di **affidamenti in house**, per gli affidamenti di importo superiore alle soglie di rilevanza europea, la motivazione della deroga al mercato deve essere particolarmente curata e approfondita, atteso che l'art. 17 del D.Lgs. 201/22 dispone che, la motivazione della scelta di affidamento deve dare espressamente conto delle ragioni del mancato ricorso al mercato ai fini di un'efficiente gestione del servizio, illustrando i benefici per la collettività della forma di gestione prescelta con riguardo agli investimenti, alla qualità del servizio, ai costi dei servizi per gli utenti, all'impatto sulla finanza pubblica, nonché agli obiettivi di universalità, socialità, tutela dell'ambiente e accessibilità dei servizi, anche in relazione ai risultati conseguiti in eventuali pregresse gestioni in house.

Tale motivazione può essere fondata anche sulla base degli atti e degli indicatori (costi dei servizi, schemi-tipo, indicatori e livelli minimi di qualità dei servizi) predisposti dalle competenti autorità di regolazione nonché tenendo conto dei dati e delle informazioni risultanti dalle verifiche periodiche a cura degli enti locali sulla situazione gestionale.

Nel caso dei **servizi pubblici locali a rete**, alla deliberazione deve essere altresì allegato un **piano economico-finanziario (PEF)**, asseverato, da aggiornare triennialmente, che, fatte salve le discipline di settore, contiene anche la proiezione, su base triennale e per l'intero periodo di

durata dell'affidamento, dei costi e dei ricavi, degli investimenti e dei relativi finanziamenti, nonché la specificazione dell'assetto economico-patrimoniale della società, del capitale proprio investito e dell'ammontare dell'indebitamento.

1.4 Il contratto di servizio

Il contratto di servizio, previsto dall'art. 24 del decreto 201/2022, è lo strumento di regolazione dei rapporti degli enti locali con i soggetti affidatari del servizio pubblico e, per i servizi a rete, con le società di gestione delle reti, degli impianti e delle altre dotazioni patrimoniali essenziali.

Il contenuto minimo del contratto, oltre ai normali aspetti inerenti durata, condizioni economiche, recesso, risoluzioni, penali, ecc., riguarda anche:

- a) gli obiettivi di efficacia ed efficienza nella prestazione dei servizi, nonché l'obbligo di raggiungimento dell'equilibrio economico-finanziario della gestione;
- b) gli obblighi di servizio pubblico;
- c) le modalità di determinazione delle eventuali compensazioni economiche a copertura degli obblighi di servizio pubblico e di verifica dell'assenza di sovracompenzioni;
- d) gli strumenti di monitoraggio sul corretto adempimento degli obblighi contrattuali, ivi compreso il mancato raggiungimento dei livelli di qualità;
- e) gli obblighi di informazione e di rendicontazione nei confronti dell'ente affidante, o di altri enti preposti al controllo e al monitoraggio delle prestazioni, con riferimento agli obiettivi di efficacia ed efficienza, ai risultati economici e gestionali e al raggiungimento dei livelli qualitativi e quantitativi.

Per quanto attiene ai servizi resi su richiesta individuale dell'utente, nel contratto di servizio devono essere regolati i seguenti ulteriori elementi:

- la struttura, i livelli e le modalità di aggiornamento delle tariffe e dei prezzi a carico dell'utenza;
- gli indicatori e i livelli ambientali, qualitativi e quantitativi delle prestazioni da erogare;
- l'indicazione delle modalità per proporre reclamo nei confronti dei gestori;
- le modalità di ristoro dell'utenza, in caso di violazione dei livelli qualitativi del servizio e delle condizioni generali del contratto.

Al contratto di servizio sono allegati il programma degli investimenti, il piano economico-finanziario e, per i servizi a richiesta individuale, il programma di esercizio.

All'atto della stipula del contratto di servizio, e aggiornata dal gestore del servizio pubblico locale di rilevanza economica, è redatta la Carta dei servizi, ai sensi dell'art. 25, comma 1, corredata

delle informazioni relative alla composizione della tariffa ed è pubblicata dallo stesso gestore sul proprio sito internet.

1.5 Gli adempimenti previsti

Il decreto 201/2022 prevede una serie di attività e di adempimenti a carico degli EELL da effettuarsi con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente:

- a) la redazione della **deliberazione di istituzione del servizio pubblico locale** (di cui all'art. 10, comma 5), che dia conto degli esiti dell'istruttoria di cui al comma 4 e che può essere sottoposta a consultazione pubblica prima della sua adozione;
- b) la **relazione sulla scelta della modalità di gestione del servizio pubblico locale** (di cui all'art. 14, comma 3), prima dell'avvio della procedura di affidamento del servizio, nella quale sono evidenziate altresì le ragioni e la sussistenza dei requisiti previsti dal diritto dell'Unione europea per la forma di affidamento prescelta, nonché illustrati gli obblighi di servizio pubblico e le eventuali compensazioni economiche, inclusi i relativi criteri di calcolo, anche al fine di evitare sovracompensazioni;
- c) la **deliberazione dell'affidamento in house** (di cui all'art. 17, comma 2), nel caso di affidamenti di importo superiore alle soglie di rilevanza europea in materia di contratti pubblici, sulla base di una qualificata motivazione che dia espressamente conto delle ragioni del mancato ricorso al mercato ai fini di un'efficiente gestione del servizio, illustrando, anche sulla base degli atti e degli indicatori di cui agli artt. 7, 8 e 9, i benefici per la collettività della forma di gestione prescelta con riguardo agli investimenti, alla qualità del servizio, ai costi dei servizi per gli utenti, all'impatto sulla finanza pubblica, nonché agli obiettivi di universalità, socialità, tutela dell'ambiente e accessibilità dei servizi, anche in relazione ai risultati conseguiti in eventuali pregresse gestioni in house, tenendo conto dei dati e delle informazioni risultanti dalle verifiche periodiche di cui all'articolo 30;
- d) la **relazione sulle verifiche periodiche sulla situazione gestionale dei servizi pubblici locali** (di cui all'art. 30, comma 2). I comuni o le loro eventuali forme associative, con popolazione superiore a 5.000 abitanti, nonché le città metropolitane, le province e gli altri enti competenti, in relazione al proprio ambito o bacino del servizio, effettuano la ricognizione periodica della situazione gestionale dei servizi pubblici locali di rilevanza economica nei rispettivi territori. Nel caso di servizi affidati a società in house, la relazione costituisce appendice della relazione annuale di cui all'articolo 20 del decreto legislativo n. 175 del 2016. La ricognizione è volta a rilevare, per ogni servizio affidato, in modo analitico, l'andamento del servizio dal punto di vista economico, della qualità del servizio e del rispetto degli obblighi del contratto di

servizio, tenendo conto anche degli atti e degli indicatori di cui agli articoli 7, 8 e 9 ossia delle autorità di regolazione nei servizi pubblici locali a rete e non a rete nonché delle Misure di coordinamento in materia di servizi pubblici locali. La ricognizione è contenuta in un'apposita relazione ed è aggiornata ogni anno, contestualmente all'analisi dell'assetto delle società partecipate di cui all'art. 20 del D.Lgs. n. 175/2016 il quale dispone una revisione periodica delle partecipazioni pubbliche;

- e) gli **obblighi di trasparenza** (di cui all'art. 31), al fine di rafforzare la trasparenza e la comprensibilità degli atti, riguardanti la pubblicazione nell'apposita sezione del sito online degli EELL, degli atti e dei dati concernenti l'affidamento e la gestione dei servizi pubblici locali di rilevanza economica, delle deliberazioni di istituzione dei servizi pubblici locali e delle relative modalità di gestione, dei contratti di servizio stipulati, delle relazioni delle verifiche periodiche, annuali, dell'andamento dei servizi. Detti atti devono essere pubblicati senza indugio sul sito istituzionale dell'ente affidante (apposita sezione del sito istituzionale e/o in Amministrazione Trasparente – sottosezione I livello “servizi erogati” e/o creando in “altri contenuti” apposita sezione denominata “servizi pubblici locali - D.Lgs. n. 201/2022”) e devono essere trasmessi contestualmente all'Anac, che provvede alla loro immediata pubblicazione sul proprio portale telematico, in un'apposita sezione denominata «Trasparenza dei servizi pubblici locali di rilevanza economica - Trasparenza SPL», dando evidenza della data di pubblicazione.

2 LA VERIFICA PERIODICA SULLA SITUAZIONE GESTIONALE DEI SPL

In sede di prima applicazione, la ricognizione è effettuata entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore del decreto legislativo.

Come già accennato, l'art. 30 del D. Lgs. 201/2022 preveda l'effettuazione di una ricognizione periodica della situazione gestionale dei servizi pubblici locali di rilevanza economica riscontrando, per ogni servizio affidato, l'andamento dal punto di vista:

- A. economico;
- B. della qualità del servizio;
- C. dell'efficienza;
- D. del rispetto degli obblighi indicati nel contratto di servizio.

La ricognizione rileva altresì l'entità del ricorso all'affidamento a società in house, gli oneri e l'impatto economico-finanziario che ne derivano per gli enti affidanti, nonché le proposte

gestionali pervenute all'ente locale da parte degli operatori economici interessati durante il periodo temporale di riferimento.

3 RICOGNIZIONE DEI SERVIZI PUBBLICI LOCALI

Al fine di definire il perimetro della ricognizione è necessario censire i servizi pubblici locali, individuando caratteristiche e modalità di gestione.

Sono soggetti a verifica periodica i servizi pubblici locali a rilevanza economica, gestiti direttamente dall'ente.

Per servizi pubblici locali s'intendono i servizi che mirano a soddisfare bisogni o esigenze della collettività.

Per rilevanza economica s'intende la potenziale remuneratività dei servizi in questione.

Esulano dalla ricognizione i servizi di natura strumentale trattandosi di servizi svolti nei confronti della pubblica amministrazione e non della collettività.

Vengono altresì esclusi dalla ricognizione i servizi di interesse generale di natura sociale, socio assistenziale e culturale, dovendo essere considerati gli stessi servizi privi di rilevanza economica.

Per quanto attiene i servizi pubblici locali a rete – ricadenti nella disciplina del Tuspl (Servizio idrico integrato, igiene ambientale, trasporto pubblico locale) - la ricognizione ex art. 30, ivi compresa la giustificazione del mantenimento dell'affidamento in house, è rimessa agli enti competenti (ATO/ATA/ENTI DI GOVERNO DELL'AMBITO, ecc.) se affidanti i relativi servizi.

4 SERVIZI PUBBLICI LOCALI SOGGETTI A VERIFICA PERIODICA

Alla luce di quanto sopra enunciato, sono soggetti a verifica periodica da parte del Comune di Crema i seguenti servizi:

N	SERVIZIO	MODALITÀ' DI GESTIONE	GESTORE (appaltatore, concessionario ecc)	DURATA CONTRATTO DI SERVIZIO	SETTORE COMPETENTE
1	Servizio di gestione del Centro	Concessione	Forus Italia SSD a r.l.	23/11/2015 23/11/2041	Servizi Tecnici

	Natatorio di Crema				
2	Farmacie Comunali	Azienda speciale ex art. 114 TUEL	Azienda Farmaceutica Municipalizzata di Crema	Azienda costituita il 06/11/1972	Area amministrativa e economico finanziaria
3	Servizio di Gestione integrata dei rifiuti urbani per il Comune di Crema	Appalto	LINEA GESTIONI S.R.L.	01/01/2018 - 31/12/2027	Servizi Tecnici
4	Servizio pubblico locale di gestione della pubblica illuminazione e degli impianti semaforici nel territorio comunale di Crema	Partenariato pubblico privato	S.I.M.E.T. s.r.l.	02/03/2017 31/12/2032	Servizi Tecnici
5	Servizio di ristorazione scolastica del Comune di Crema	Appalto	SODEXO ITALIA S.p.A.	01/08/2017 29/08/2025	Servizi alla persona
6	Servizio di manutenzione del verde pubblico cittadino	Appalto	Ulivo - Società Cooperativa Sociale	01.09.2023 31/08/2024	Servizi Tecnici
7	Servizio di gestione della sosta veicolare a pagamento nel Comune di Crema	Concessione	I.C.A. - Imposte Comunali Affini - S.r.l.	01/07/2021 30/06/2026	Servizi Tecnici

4.1 CENTRO NATATORIO

Il contratto di concessione relativo al servizio dettaglia gli elementi sui quali poggia la sostenibilità economica del rapporto concessorio. A tal riguardo si rappresenta che con atto integrativo al contratto di servizio originariamente sottoscritto tra le parti, oltre a prendere atto del subentro di Forus Italia SSD a.r.l. all'originario concessionario SPORT MANAGEMENT è stato concordato un intervento di revisione del Piano economico Finanziario originariamente concordato.

Nell'ambito della Concessione sono evidenziati gli strumenti di monitoraggio e controllo (vedasi in particolare art. 14); di rilievo la relazione annuale all'interno della quale devono essere, tra l'altro evidenziati, il Risultato Economico della gestione, lo stato di avanzamento degli interventi proposti, oltre a gli ulteriori interventi di manutenzione straordinaria concordati nonché i dati utili a rilevare il grado di soddisfazione dell'utenza.

Da segnalare i lavori di efficientamento energetico recentemente conclusi, da considerarsi quale elemento positivo a sostegno della sostenibilità economica del rapporto concessorio per gli anni a venire.

Si reputa l'attuale gestione del servizio rispondente ai principi di efficienza, efficacia ed economicità dell'azione amministrativa e , conseguentemente, non suscettibile di determinare eventi pregiudizievoli per gli equilibri di bilancio dell'ente locale.

4.2 FARMACIE COMUNALI

Per quanto riguarda la natura del servizio si rinvia allo Statuto ed ai documenti programmatici rinvenibili sul sito web dell'Azienda.

Il dato maggiormente aggiornato circa l'andamento economico dell'Azienda risulta desumibile dalla relazione, da considerarsi quale allegato alla presente relazione, circa il bilancio previsionale 2024-2025-2026, che sarà oggetto di apposita seduta consiliare.

Sul fronte del monitoraggio e controllo, si evidenzia che trattandosi di Azienda speciale il Consiglio comunale esercita un controllo stringente essendo chiamato, a mente dell'art. 114 comma 6 Tuel, a determinare finalità ed indirizzi dell'Azienda nonché ad approvarne gli atti fondamentali (bilanci e conti consuntivi).

Si evidenzia altresì che, secondo quanto previsto dallo Statuto comunale e dal regolamento del Consiglio comunale, è istituita una Commissione di garanzia, formata dai componenti di tutti i gruppi consiliari, che effettua specifiche audizioni dei componenti del CdA dell'Azienda.

Si reputa l'attuale gestione del servizio rispondente ai principi di efficienza, efficacia ed economicità dell'azione amministrativa e , conseguentemente, non suscettibile di determinare eventi pregiudizievoli per gli equilibri di bilancio dell'ente locale. L'Azienda produce annualmente un utile che viene riversato nelle casse comunali.

4.3 SERVIZIO DI GESTIONE INTEGRATA DEI RIFIUTI URBANI

Trattandosi di servizio svolto in appalto- e dunque affidato a terzi non sono disponibili dati di dettaglio relativi all'andamento economico della società. Si rinvia comunque alle informazioni desumibili dalla Relazione ex art. 20 d.Lgs 175/2016.

Per quanto riguarda i livelli di efficienza del servizio e le azioni di monitoraggio e controllo, si rinvia ai contenuti del contratto di servizio nonché nel Capitolato Speciale d'Appalto, costituente parte integrante del contratto medesimo.

Si reputa l'attuale gestione del servizio rispondente ai principi di efficienza, efficacia ed economicità dell'azione amministrativa e , conseguentemente, non suscettibile di determinare eventi pregiudizievoli per gli equilibri di bilancio dell'ente locale.

4.4 SERVIZIO PUBBLICO LOCALE DI GESTIONE DELLA PUBBLICA ILLUMINAZIONE E DEGLI IMPIANTI SEMAFORICI NEL TERRITORIO COMUNALE DI CREMA

La sostenibilità economica del servizio poggia su un Piano Finanziario, ai cui contenuti si fa rinvio.

Per quanto riguarda i livelli di efficienza del servizio e le azioni di monitoraggio e controllo, si rinvia ai contenuti del contratto di servizio nonché nel Capitolato Speciale d'Appalto, costituente parte integrante del contratto medesimo. Si segnala altresì che il livello qualitativo dei servizi da erogare all'utenza trova definizione nell'apposita Carta dei Servizi.

Si reputa l'attuale gestione del servizio rispondente ai principi di efficienza, efficacia ed economicità dell'azione amministrativa e , conseguentemente, non suscettibile di determinare eventi pregiudizievoli per gli equilibri di bilancio dell'ente locale.

4.5 SERVIZIO DI RISTORAZIONE SCOLASTICA

Trattandosi di servizio svolto in appalto - e dunque affidato a terzi non sono disponibili dati di dettaglio relativi all'andamento economico della società. Si rinvia comunque alle informazioni desumibili dalla Relazione ex art. 20 d.Lgs 175/2016.

Per quanto riguarda i livelli di efficienza del servizio e le azioni di monitoraggio e controllo, si rinvia ai contenuti del contratto di servizio nonché nel Capitolato Speciale d'Appalto, costituente parte integrante del contratto medesimo.

Si reputa l'attuale gestione del servizio rispondente ai principi di efficienza, efficacia ed economicità dell'azione amministrativa e , conseguentemente, non suscettibile di determinare eventi pregiudizievoli per gli equilibri di bilancio dell'ente locale.

4.6 SERVIZIO DI MANUTENZIONE DEL VERDE PUBBLICO CITTADINO

Trattandosi di servizio svolto in appalto - e dunque affidato a terzi non sono disponibili dati di dettaglio relativi all'andamento economico della società. Si rinvia comunque alle informazioni desumibili dalla Relazione ex art. 20 d.Lgs 175/2016.

Per quanto riguarda i livelli di efficienza del servizio e le azioni di monitoraggio e controllo, si rinvia ai contenuti del contratto di servizio nonché nel Capitolato Speciale d'Appalto, costituente parte integrante del contratto medesimo.

Si reputa l'attuale gestione del servizio rispondente ai principi di efficienza, efficacia ed economicità dell'azione amministrativa e , conseguentemente, non suscettibile di determinare eventi pregiudizievoli per gli equilibri di bilancio dell'ente locale.

4.7 SERVIZIO DI GESTIONE DELLA SOSTA VEICOLARE A PAGAMENTO

I presupposti e le condizioni di base che determinano l'equilibrio economico - finanziario della gestione e dei correlati investimenti proposti ed assunti dal Concessionario risultano comprovati

dal Piano Economico Finanziario, parte integrante del contratto di servizio, ai cui contenuti si rinvia.

Per quanto riguarda i livelli di efficienza del servizio e le azioni di monitoraggio e controllo, si rinvia ai contenuti del contratto di servizio nonché nel Capitolato Speciale d'Appalto, costituente parte integrante del contratto medesimo.

Si reputa l'attuale gestione del servizio rispondente ai principi di efficienza, efficacia ed economicità dell'azione amministrativa e , conseguentemente, non suscettibile di determinare eventi pregiudizievoli per gli equilibri di bilancio dell'ente locale.